



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Disegni di Legge

DDL N. 465 DEL 19 DICEMBRE 2018 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Consiglio Comunale dei giovani

ITER

Attuale

04 mag 2021 Esaminato in commissione
Seduta n. 204 0100 Commissione PRIMA

Storico

27 dic 2018 Annunziato Seduta n. 91

AULA

24 gen 2019 Assegnato per esame
Commissione PRIMA

19 feb 2019 Annunzio assegnazione
Seduta n. 99 AULA

07 lug 2020 Esaminato in commissione
Seduta n. 157 0100 Commissione PRIMA

21 lug 2020 Esaminato in commissione
Seduta n. 159 0100 Commissione PRIMA

29 lug 2020 Esaminato in commissione
Seduta n. 162 0100 Commissione PRIMA

04 ago 2020 Esaminato in commissione
Seduta n. 163 0100 Commissione PRIMA

05 ago 2020 Esaminato in commissione
Seduta n. 164 0100 Commissione PRIMA

28 apr 2021 Esaminato in commissione
Seduta n. 203 0100 Commissione PRIMA

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **465**
del **19.12.18**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Forza Italia

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Genovese
Luigi (Forza
Italia).
• Cafeo
Giovanni(PD)

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge sull'impegno sociale, culturale e sportivo delle generazioni di siciliani attraverso il Consiglio Comunale dei Giovani, rafforza il diritto dell'infanzia e della gioventù nelle sedi istituzionali in grado di realizzare la partecipazione empirica delle classi sociali.

A tale scopo, onorevoli colleghi, enti locali adeguati strutturalmente a favorire la partecipazione degli stessi, attraverso forme di partecipazione associata.

Il Consiglio Comunale dei Giovani, attraverso il raggiungimento delle finalità, si rivelerà una soluzione fondata sul potenziamento delle capacità critiche, giovanili e viatico per scambi interregionali ed internazionali.

Un organo, dunque, che si occupa di idee, progetti e iniziative, dalle rappresentanze dei giovani.

L'istituzione del suddetto organo, richiamata dall'art. 12 della Costituzione sui diritti dell'infanzia, a cui devono assicurare al giovane la propria opinione il diritto di espressione in qualsiasi materia, dovendo il ragazzo/a il giusto peso nella vita sociale; è richiamata, inoltre, dalla legge 285/97 (disposizioni per la promozione di opportunità per l'infanzia e la realizzazione di azioni per la tutela dei diritti civili fondamentali dei ragazzi, e anche all'art. 7 della Costituzione che prevede la possibilità di intervenire attraverso misure volte a proteggere i bambini e degli adolescenti della comunità locale, e quindi anche all'articolo 117 della Costituzione, che sottolinea il diritto di partecipazione dei ragazzi, che deve essere garantita in ogni modalità;

sottolineato, inoltre, che l'educazione è un elemento fondamentale di crescita personale, come finalità di un senso di cittadinanza e maturazione di un sentimento di appartenenza alla comunità e, in particolar modo, alla comunità siciliana;

dato atto che gli obiettivi sono caratteristiche diverse ossia: definizione di una politica o programma predefinito;

definizione di iniziative di sensibilizzazione legate alla

XVII

Legislatura).

• Catanzaro

Michele (PD)

XVII

Legislatura).

• Pellegrino

Stefano (Forza

Italia).

ARGOMENTI

• Comuni

ORGANO

D'ESAME

1. Prima

Commissione -

Affari

Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

territorio;

proposte e/o consulenze
argomenti di interesse specifici
per questioni afferenti il mon

dato atto, altresì, che
costante tra il Consiglio de
Comunale che culminerà con un

Si ritiene, inoltre, che
specifico budget per le at
Giovani, con particolare rifer
realizzarsi su richiesta del
esame, in sede di elabor
previsione annuale e plurienn
in ordine alla compatibilità f

Il disegno di legge è co

DISEGNO DI LEGGE DI II

Art

Finalità

1. La Regione, in attuazi
al fine della concreta appli
riveduta di partecipazione de
regionale adottata dal Con
coerenza con le disposizioni
legge 28 agosto 1997, n.
promozione di diritti e di o
l'adolescenza) e nell'ambito
legge 27 maggio 1991, n. 176
convenzione sui diritti del fa
20 novembre 1989), pro
istituzionale dei giovani, dei
vita politica e amministrativa

2. Per le finalità di
Sicilia, in particolare, ric
l'istituzione, lo sviluppo e l
a) dei consigli comunali,
b) dei consigli comunali,

Art

Consiglio Comun

1. Il consiglio comunale
rappresentanza di tutti i giov
autonomamente istituito, rispe
municipio o dai comuni in fo
partecipazione dei giovani al
culturale del paese, allo s
espressione del loro punto di
che riguardano il territori
attenzione a quelle di interes

Art

Compe

1. Il consiglio dei gi
l'altro, di:

a) promuovere la partecipazione politica e amministrativa locale

b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni

c) promuovere l'informazione

d) elaborare progetti con collaborazione con gli analisti e altri comuni;

e) seguire l'attuazione degli interventi rivolti ai giovani

2. Il consiglio dei giovani delibera al consiglio comunale e esprime parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti comunali/municipali, dal Sindaco in materia di attività giovanile compresa nella 2 fasce di età. In questo ambito, l'ente è tenuto a portare tempestivamente al consiglio il contenuto dei suoi atti in relazione con gli atti in materia di Amministrazione comunale e richiedere al consiglio comunale parere vincolante su tutti gli atti comunali precedenti. Il consiglio riceve parere, a pena di decadenza, al ricevimento della proposta.

3. Il consiglio dei giovani che ritiene efficaci per la popolazione giovanile con la partecipazione il dialogo e il coinvolgimento rendere conto del suo operato e dell'associazionismo giovanile; condizione giovanile dell'ente comunale/municipio e da ogni altro effetto si facciano conoscere al consiglio comunale/municipale; raccogliere informazioni relative alla condizione giovanile e ai suoi aspetti.

4. Il consiglio dei giovani ogni anno, presenta al Sindaco e al consiglio comunale una relazione sulle attività giovanili riferita all'anno precedente.

Art. 10 Composizione

1. Il consiglio dei giovani

2. Devono far parte del consiglio dei giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

3. I membri eletti a suffragio universale proporzionale a scrutinio maggioritario, i giovani residenti nel comune abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, superato il venticinquesimo anno di età, eletti nel consiglio solo in caso di nuove elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

4. L'elezione del consiglio avviene entro 3 mesi dalla scadenza, o entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 3 mesi dal varo del presente regolamento. Dopo la prima seduta è convocata la prima seduta di proclamazione degli eletti dal maggior numero di voti (in caso di parità, viene convocata dal più anziano). La prima seduta fino all'elezione del Presidente.

5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ordinaria, straordinaria, ogni volta che richiesto, nonché entro 15 giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente motivata:

- a) del Sindaco;
- b) dell'Assessore delegato;
- c) del consiglio comunale;
- d) di almeno un terzo dei consiglieri;
- e) di almeno 1/3 elettoralmente.

6. Va previsto un numero di consiglieri da 11 a 21 consiglieri.

7. Alle sedute del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i giovani alle Politiche giovanili.

8. Il consiglio dei giovani inizia la sua attività con la prima seduta e svolge le sue funzioni fino alla scadenza del consiglio.

9. Ogni membro del consiglio rappresenta tutta la comunità giovanile del comune senza vincolo di mandato. Nel caso di dimissioni connesse alla carica elettiva, il consiglio, di espressione e di voto.

Art. 10
Presidente

1. Il consiglio dei giovani elegge il presidente a scrutinio segreto subito dopo la convalida della prima seduta utile dopo le dimissioni.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio. Se dopo la prima

ottiene la maggioranza assoluta di votazione di ballottaggio tr
ottenuto il maggior numero d
ed è proclamato Presidente
maggioranza assoluta dei vot
tiene in una successiva sed
giorni dalla prima. Qualora
dia luogo a parità di voti
proclamato Presidente il cand
e in caso di corrispondenza d
il maggior numero di preferen
appartenenza.

3. Con le stesse modalità
viene eletto un Vice Pres
Presidente in caso di asse
Presidente può, per alcune s
altro membro del consiglio a r

4. Il Presidente e il Vice
fino alle elezioni del nuo
essere eletti per più di d
confronti del Presidente, d
entrambi, almeno 2/3 dei me
presentare motivata mozione
contenga l'indicazione del n
Vice Presidente o di entramb
discussa entro 15 giorni dalla
intende approvata se ha otten
maggioranza assoluta dei membr

5. Il Presidente:

a) rappresenta il consigli
b) è garante del dib
pluralità di espressione all'i
c) convoca, presiede e coo
d) cura la programmazione
e il Calendario delle sue riun
e) cura la formazione dell
f) assicura il collegam
l'Amministrazione comunale;
g) partecipa, con parere
consulente esterno per temati
giovanile, lo sport, la cu
comunque questioni che coinvo
nominato dal Sindaco.

6. Va prevista una perce
dei componenti del consiglio:

a) partecipa a nome del
riunione della Giunta Comuna
all'ordine del giorno tematic
giovanile, lo sport, la cu
comunque questioni che coinvo
adotta i provvedimenti necess
dell'organo;
b) redige, avvalendosi
degli altri membri del consigl
giovani nel comune/municipio

Comunale;

c) svolge tutte le funzioni assegnate dal regolamento;

d) si avvale, per le funzioni segretarie, anche con funzioni di rotazione tra i componenti del

Art

Scioglimento

1. Il consiglio dei giovani provvede alla contestuale cessazione delle funzioni semplici dei membri assegnati.

Art

Cessazione dalla carica

1. I membri del consiglio cessano dalla loro carica per dimissioni o per scadenza di carica irrevocabili e devono essere dichiarati decaduti se la loro decadenza si verifica, previa deliberazione del consiglio, seguita al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste nel Regolamento per le elezioni dei componenti. La decadenza da carica dei componenti è dichiarata dal consiglio su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti. La decadenza ha effetto dal compimento del ventunesimo giorno del corso del mandato. In ogni caso, i membri del consiglio vengono rieletti della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art

Adunanze

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di importanza o per la deliberazione di atti preliminari su temi di interesse generale, il Presidente, su proposta di almeno un terzo del consiglio, convoca il consiglio in seduta aperta all'intervento dei cittadini e dei rappresentanti di Enti pubblici. Nelle adunanze pubbliche è consentito l'intervento alla parola del pubblico.

Art

Ammissione di funzioni

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può autorizzare alle sedute funzionari del consiglio e consulenti e professionisti o studiosi per conto del consiglio a presentare illustrazioni o chiarimenti.

Art.

Deliberazioni

1. Il consiglio dei giovani

di almeno 1/3 dei membri pre approvate con il voto favorevole dei votanti, nella quale non si astensione. La relazione annua deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del consiglio.

Art.
Rapporti con la

1. L'Amministrazione comunale

- a) trasmette periodicamente al consiglio dei giovani copie delle deliberazioni dirette o indirettamente intese a porre in essere nelle funzioni amministrative, al fine di ottenere il relativo parere obbligatorio motivato;
- b) invita in maniera periodica il consiglio dei giovani alle sedute;
- c) consente l'utilizzo delle adunanze del consiglio dei giovani;
- d) individua, compatibilmente con le risorse, strutture in uso all'amministrazione comunali idonee ed autonome da dedicare al consiglio dei giovani, al fine di assicurare una funzionalità piena e presso il comune un Centro di tipo aggregativo rivolto al consiglio dei giovani; il del consiglio è collocata presso il comune;
- e) invita il Presidente del consiglio a presiedere le sedute della Giunta comunale all'ordine del giorno tematico;
- f) prevede, ove possibile, un contributo fisso, seppure modesto, per le attività del consiglio dei giovani; prioritaria il consiglio di partecipazione eventualmente comunale in attuazione di quanto previsto dalla vigente;

Art.
Rapporti con la

1. La Presidenza della Regione Siciliana è l'organo terzo rispetto al consiglio comunale svolge funzioni di coordinamento e di andamento delle attività del consiglio comunale della normativa regionale e la sua attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Siciliana per il tramite delle competenti Commissioni di favore dei giovani e Osservatorio della cittadinanza :

- a) coordina e sovrintende lo svolgimento in una unica sede elettorale dei consigli comunali;
- b) provvede alla effettiva e corretta utilizzazione delle risorse;

l'eventuale revoca dei fin
recupero delle somme erogate;

c) coordina la Rete reg
sovracomunali e municipali d
il competente Assessorato;

d) cura la direzione dell
consigli avente periodic
registrazione di una testat

Parola ai giovani avente p
consentire la pubblicazione,
testata stessa, dei relativ
singoli consigli dei giovani;

e) convoca periodicament
presidenti dei consigli
eventualmente anche per ambiti

f) promuove annualmente
dei consigli dei giovani sul t

g) cura lo svolgimento e
scambio tra i consigli dei
italiane ed europee;

h) intrattiene i ne
Amministrazioni comunali al f
espletamento delle attività de

i) svolge ogni altra at
finalizzata all'attuazione d
delle relative procedure di at

Art. Regolamen

1. Entro 6 mesi dall'in
giovani predispone le no
l'articolazione interna, g
funzionamento. Le norme così
dal consiglio dei giovani
l'approvazione. Fino all'ap
interna il consiglio applic
sedute, le votazioni e quant
per la correlativa attività
quanto applicabili.

Art. Requisiti de

1. Sono elettori del cons
alla data di svolgimento dell
in possesso dei seguenti requi

a) essere residenti nel co
b) aver compiuto il quindi
c) non aver superato il ve
d) non aver riportato
procedimenti penali in corso.

2. L'esistenza dei requi
dall'esibizione della carta
documento valido.

Art. Requisiti di

1. Sono eleggibili quali giovani coloro che sono in po alle lettere a), b) c) e d) de

Art.
Indizioni d

1. Il Sindaco indice le contestualmente individua i c elettorale e fissa i termini della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto deter

- la data delle consultazi
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e c

3. Delle elezioni è data tempestiva informazione ai gi mezzo idoneo.

Art.
Liste el

1. L'elezione dei membr avviene sulla base di liste el

2. I promotori di ogni l Comitato, debbono, al fine candidature, raccogliere alme firme di aventi diritto al sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere di inammissibilità entro e no successivo alla data di indizi

4. Ogni lista deve compr non inferiore a 6 e non super di età ricompresa tra i 15 e i

5. Le liste devono necessa

- a) il simbolo e la denomin
 - b) cognome, nome, luog
- candidati e numero progressivo

6. Alle liste presenta scaturito dal sorteggio commissione elettorale di cui

7. Ogni candidata o previsto per la presentazione dichiarazione di accettazione sostitutiva relativa al poss all'art. 14, pena l'esclusione

Art.
Commission

1. La Commissione Eletto
membri:

- a) dal Sindaco o suo deleg
 - b) dal Segretario Gener
 - c) dal Responsabile dei
- funzionario,

2. La Commissione Elettora

- a) decide sulla formazio
 - b) verifica l'esistenza
 - c) procede ai cont
 - d) risolve tutte le
 - e) raccoglie i dati proven
 - f) proclama gli elet
- regolarità delle operazioni di

3. Le riunioni della
valide qualora sia presente la

4. Le decisioni sono adott

5. Gli interessati posso
Elettorale, contro qualsiasi
dalla avvenuta comunicazione
Commissione Elettorale deve
all'interessato entro 10 gio
ricorso perviene.

Art.
Scheda e

1. La scheda elettorale
gli spazi necessari ad a
candidato prescelto; essa vie
componente del seggio.

Art.
Seggio e

1. Il seggio elettorale s
da due membri.

2. Per la validità delle
siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è a
per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggi
Presidente della Commissione e

Art.
Operazion

1. Le operazioni di voto del consiglio dei giovani si giorno.

2. Gli elettori debbono di un documento di identità in

3. Essi possono esprimere simbolo e un voto di preferenza preposto il nome e/o il candidato.

4. Nel caso in cui venga lista esso si conteggia solo espresso il solo voto di preferenza lista.

5. La scheda è nulla riconoscimento o non esprime il dell'elettore.

6. Lo scrutinio inizia seggi.

7. Le schede nulle e le computate nel totale dei voti

Art. Promozione

1. La Commissione Elettorale di scrutinio, provvede alla applicando il sistema proporzionale calcolando il relativo quoziente liste presentata.

2. Al fine di dare applicazione eletti di età compresa tra dichiarati eletti, in ciascuno tra i 15 e i 17 anni che a numero di preferenze, anche se la elezione nella rispettiva l

Art. Disposizioni

1. Per quanto non espressamente regolamento in materia di elezioni di contenzioso o ricorso, ogni rimessa alla Commissione elettorale d'intesa con la competente struttura dei giovani della Presidenza

Art. Norma

1. La presente legge sarà ufficiale della Regione siciliana

2. E' fatto obbligo a chi di farla osservare come legge

(19.12.2018) Testo presentato

RIF. CED 221-7439 QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Genovese Luigi.FIRMAT)